



Delibera della Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2015

Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.

Direzione Generale 11 - Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili

U.O.D. 2 - UOD Istruzione

Oggetto dell'Atto:

EDILIZIA SCOLASTICA - DECRETO INTERMINISTERIALE MIUR-MEF-MIT DEL 23/01/2015, IN ATTUAZIONE DELL'ART.10, DEL D.L. N. 104/2013 - APPROVAZIONE DEI CRITERI GENERALI PER LA REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE 2015/2017 E DEI PIANI ANNUALI 2015,2016,2017.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a) il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca ed in particolare l'articolo 10 del citato decreto legge n. 104 del 2013 prevede, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, per la programmazione triennale 2013-2015, che le Regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze (nel seguito MEF), d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (nel seguito MIUR) e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (nel seguito MIT), a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- b) l'ultimo periodo del comma 1 del citato articolo 10 prevede l'adozione di un decreto del MEF, di concerto con il MIUR e con il MIT, per definire le modalità di attuazione della norma per l'attivazione dei mutui e per la definizione di una programmazione triennale, in conformità ai contenuti dell'Intesa sottoscritta in sede di Conferenza Unificata (nel seguito CU) il 1° agosto 2013 tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie Locali;
- c) il comma 2 del medesimo articolo 10 prevede che i pagamenti effettuati dalle Regioni, finanziati con l'attivazione dei mutui, siano esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle Regioni per l'importo annualmente erogato dagli istituti di credito;
- d) l'articolo 9, comma 2 quater, del decreto legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ha esteso l'ambito oggettivo di applicazione dell'articolo 10 del citato decreto legge n. 104 del 2013 ricomprendendo, tra gli immobili oggetto di interventi di edilizia scolastica, anche quelli adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- e) la legge 11 gennaio 1996, n. 23, e in particolare gli articoli 4 e 7, recano norme per l'edilizia scolastica rispettivamente in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell'edilizia scolastica;
- f) il Decreto Interministeriale MEF-MIUR-MIT del 23 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 03 marzo 2015, già valutato con emendamenti in sede di CU del 25-9-2014, definisce le modalità di attuazione della norma citata, in conformità anche ai contenuti dell'Intesa sottoscritta in sede di C.U. il 1° agosto 2013.

PRESO ATTO che

il citato Decreto Interministeriale MEF-MIUR-MIT recepisce quanto previsto dal D.L. 104/2013 convertito in legge 128/2013 prevedendo:

Art. 1, comma 1 - *“Al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica,*

musicale e coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, le Regioni interessate possono essere autorizzate a stipulare appositi mutui di durata trentennale con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato”;

Art. 1, comma 2 - *“I mutui di cui al comma 1 possono essere stipulati, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385”;*

Art. 1, comma 3 - *“Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 aprile 2015, è autorizzata ai sensi dell'articolo 4 comma 177-bis della legge 24 dicembre 2003, n. 350, la stipula dei suddetti mutui da parte delle Regioni beneficiarie, sulla base del riparto disposto con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui al successivo articolo 2, comma 3. Lo schema di contratto di mutuo sarà sottoposto al preventivo nulla osta del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro Direzione VI. Le Regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato la quota di tiraggi dei mutui per pagamenti degli stati di avanzamento lavori che ai sensi del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legge n. 104 del 2013, sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno delle regioni stesse per l'importo annualmente erogato”;*

Art. 2, comma 1 - *“Le Regioni trasmettono al Ministero dell'istruzione, università e ricerca e, per conoscenza, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il **31 marzo 2015** i piani regionali triennali di edilizia scolastica redatti sulla base delle richieste presentate dagli enti locali e i piani annuali, soggetti a conferma annuale circa l'attualità degli interventi ivi inseriti, [...]”;*

Art. 2, comma 2 - *“i Piani regionali, redatti secondo criteri di qualità tecnica ed efficienza nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, approvati dalle rispettive Regioni sono trasmessi al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che procede a trasmetterli al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ad inserirli in un'unica programmazione nazionale che deve essere predisposta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca entro il 30 aprile 2015 e potrà trovare attuazione nei limiti delle risorse finanziarie disponibili”;*

Art.2, comma 3 - *“Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca provvede, con decreto da adottare entro il 15 febbraio 2015, a ripartire su base regionale le risorse previste come attivabili in termini di volume di investimento derivanti da l'utilizzo dei contributi trentennali autorizzati dall'art.10, del D.L. n. 104/2013, riportando per ciascuna Regione la quota di contributo annuo assegnato, che costituisce in ogni caso il limite di spesa a carico del Bilancio dello Stato.....”*

CONSIDERATO che l'art. 3 del citato Decreto Interministeriale MEF-MIUR-MIT stabilisce che le Regioni, nella definizione dei piani regionali redatti nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, devono, sempre nell'ottica di efficienza economica dell'investimento e nel rispetto della legislazione ambientale e in materia di contratti pubblici, dare priorità agli interventi di messa in sicurezza, adeguamento sismico ed efficientamento energetico degli immobili adibiti ad edilizia scolastica, nonché alla costruzione di nuovi edifici, ed indica i criteri per la definizione dei piani regionali.

PRESO ATTO che è stato già avviato l'iter per l'adozione di un ulteriore decreto interministeriale

di proroga di 30 giorni di tutti i termini previsti dal citato decreto del 23/01/2015, di conseguenza il termine di presentazione del Piano Triennale è stato prorogato definitivamente al 30 aprile 2015, giusta nota del MIUR prot. n. 0000874/DPPR del 3 marzo 2015 indirizzata al Coordinamento della IX Commissione della Conferenza delle Regioni e delle province Autonome, che ne ha dato massima diffusione;

RITENUTO opportuno

a) recepire i criteri generali per la predisposizione dei piani specificati nel Decreto Interministeriale MEF-MIUR-MIT, dettagliando il grado di priorità da attribuire alle singole voci e definendo le restanti norme di partecipazione al Bando per la stesura del piano triennale e dei piani annuali 2015-16-17.

b) adottare, in coerenza con i principi di proporzionalità e parità di trattamento, misure perequative nella predisposizione dei piani in argomento consentendo la partecipazione:

- › alle Amministrazioni Provinciali, alla Città metropolitana ed ai Comuni con popolazione residente, al 31-12-2013, pari o superiore ai 100.000 abitanti, per un numero massimo di interventi per ciascun ente pari a 8;
- › ai Comuni con popolazione residente, al 31-12-2013, inferiore a 100.000 e pari o superiore ai 50.000 abitanti, per un numero massimo di interventi per ciascun ente pari a 4;
- › ai Comuni con popolazione residente inferiore ai 50.000 e superiore ai 10.000 abitanti, per un numero massimo di interventi per ciascun ente pari a 2;
- › ai Comuni con popolazione residente pari o inferiore ai 10.000 abitanti, per un solo intervento.

c) individuare, al fine di consentire la maggiore efficacia degli interventi, un tetto minimo di finanziamento pari ad Euro 50.000,00;

d) individuare un tetto massimo di finanziamento pari a Euro 1.500.000,00 per gli interventi su immobili preesistenti, e di 5.000.000,00 per le nuove costruzioni di edifici scolastici pubblici;

e) stabilire che il tetto massimo non si applica agli interventi finalizzati all'adeguamento alla normativa sismica, consistenti in progetti di adeguamento come definiti al cap. 8 del D.M. 14/01/2008 e s.m.i. "Norme tecniche per le costruzioni" in presenza della verifica sismica ai sensi dell'OPCM n. 3274/2003 e s.m.i.;

f) richiamare l'articolo 5 dell'Intesa sottoscritta in sede di Conferenza Unificata il 1° agosto 2013, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali, sull'attuazione dei piani di edilizia scolastica formulati ai sensi del citato articolo 11, commi 4-bis e seguenti, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, che prevede che le Regioni, nel procedimento programmatico, valutino i fabbisogni edilizi in ragione di una dettagliata indicazione, da parte di Comuni e Province, dell'utilizzo degli edifici vincolati alla destinazione scolastica, anche in considerazione, tra l'altro, di eventuali proposte di razionalizzazione della rete scolastica, della celerità di esecuzione degli interventi, la cui immediata cantierabilità – con particolare riguardo alla sussistenza di progettazioni esecutive, alla disponibilità delle aree e all'assenza di vincoli di carattere normativo – deve costituire elemento di priorità nell'accesso al finanziamento;

g) poter destinare i contributi in argomento ad interventi su edifici scolastici, sede di scuola statale dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° e 2° grado, dando priorità agli interventi:

- › con il grado di progettazione più avanzato;
- › finalizzati all'adeguamento alla normativa sismica consistenti in progetti di adeguamento/miglioramento come definiti al capitolo 8 del DM del 14-1-2008 e s.m.i. "Norme tecniche per le costruzioni" sulla base della verifica sismica eseguita;
- › di riedificazione o riqualificazione di immobili in stato di pericolo o inagibili, volti alla completa e definitiva rimozione delle condizioni di inagibilità;

h) attribuire ulteriore premialità agli interventi rispondenti ad un fabbisogno pregresso già manifestato:

- › di cui all'art 2 comma 1 lettera a) del citato Decreto Interministeriale MEF-MIUR-MIT (progetti già segnalati dagli Enti che hanno risposto alla nota del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2014 e del 16 maggio 2014);
- › inseriti in precedenti graduatorie regionali, non finanziati per carenza di fondi, purché le stesse siano successive al 2009, anno di approvazione dell'ultimo Piano regionale ai sensi della L. 23/96;
- › che hanno partecipato all'Avviso del "Decreto del Fare" e che non risultano finanziati o perché non approvati o perché, a vario titolo, non attuati;

i) pesare e specificare le modalità di applicazione dei principi sopra definiti e dei criteri generali per la redazione dei piani in argomento, indicati nel citato Decreto Interministeriale MEF-MIUR-MIT all'articolo 3 comma 1 come dettagliato nell'allegato alla presente deliberazione;

j) precisare che l'attuazione del Piano Regionale sarà possibile nei limiti delle risorse rese disponibili dal citato Decreto del MIUR, di cui all'art. 2, comma 3, del predetto Decreto Interministeriale del 23/01/2015 e previa autorizzazione con Decreto interministeriale MEF-MIUR-MIT alla stipula del mutuo;

k) demandare, in seno al Dipartimento dell'Istruzione, della Ricerca, del Lavoro delle Politiche Culturali e delle Politiche Sociali, gli atti di evidenza pubblica, ai fini dell'attuazione della presente deliberazione, alla Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili;

PRESO ATTO, altresì, che il Dipartimento dell'Istruzione, della Ricerca, del Lavoro delle Politiche Culturali e delle Politiche Sociali ha attivato la collaborazione tra le Direzioni Generali "Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili" e "Università, Ricerca e Innovazione" ai fini della predisposizione del supporto informatico per la redazione automatizzata del Piano regionale in funzione dei criteri riportati nell'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO, altresì, di poter

a) demandare al Dipartimento dell'Istruzione, della Ricerca, del Lavoro delle Politiche Culturali e delle Politiche Sociali la trasmissione del Piano regionale al Ministero dell'istruzione, università e ricerca e, per conoscenza, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del Decreto interministeriale del 23/01/2015;

b) rinviare a successivo provvedimento, in coerenza con gli atti ministeriali, l'attivazione delle procedure per la stipula dei mutui trentennali;

VISTI

- la L. n. 23 del 11/01/1996 "Norme per l'edilizia scolastica";
- il Decreto Legge 12/09/2013, n. 104;
- il Decreto interministeriale MEF, MIUR e MIT del 23/01/2015;

PROPONGONO e la Giunta Regionale, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati

1. di approvare i criteri generali per la redazione del piano triennale e dei piani annuali 2015-16-17 in attuazione del Decreto Interministeriale MEF-MIUR-MIT del 23/01/2015, indicati nell'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che il suddetto Decreto Interministeriale fissa il termine del 31-03-2015, termine in corso di proroga, per la conclusione del procedimento istruttorio e la trasmissione dei piani sopra citati ai ministeri competenti;
3. di dare atto che in base all'art 2, comma 3 *"Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a ripartire su base regionale le risorse previste come attivabili in termini di volume di investimento derivanti dall'utilizzo dei contributi trentennali autorizzati dall'articolo 10 del decreto legge n. 104 del 2013, riportando per ciascuna Regione la quota di contributo annuo assegnato"*;
4. di precisare che l'attuazione del Piano Regionale sarà possibile nei limiti delle risorse rese disponibili dal citato Decreto del MIUR, di cui all'art. 2, comma 3, del predetto Decreto Interministeriale del 23/01/2015 e previa autorizzazione con Decreto interministeriale MEF-MIUR-MIT alla stipula del mutuo, fatte salve le verifiche che si renderanno necessarie al momento in cui si dovrà disporre gli atti consequenziali per dare attuazione al piano, anche sulla base di elementi nel frattempo acquisiti;
5. di demandare, in seno al Dipartimento dell'Istruzione, della Ricerca, del Lavoro delle Politiche Culturali e delle Politiche Sociali, gli atti di evidenza pubblica, ai fini dell'attuazione della presente deliberazione, alla Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili;
6. di demandare al Dipartimento dell'Istruzione, della Ricerca, del Lavoro delle Politiche Culturali e delle Politiche Sociali la trasmissione del Piano regionale al Ministero dell'istruzione, università e ricerca e, per conoscenza, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del Decreto interministeriale del 23/01/2015;
7. di rinviare a successivo provvedimento, in coerenza con gli atti ministeriali, l'attivazione delle procedure per la stipula dei mutui;
8. di inviare il presente provvedimento al Dipartimento dell'Istruzione, della Ricerca, del Lavoro delle Politiche Culturali e delle Politiche Sociali, alle Direzioni Generali "Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili", "Università, Ricerca e Innovazione", "Risorse Finanziarie" e al BURC per la pubblicazione.

Criteri generali per la redazione del piano triennale e dei piani annuali di edilizia scolastica 2015-16-17, in attuazione dell'art 10 del D.L. n. 104/2013 - Decreto Interministeriale MEF-MIUR-MIT del 23-1-2015 per interventi su edifici scolastici di proprietà pubblica sede di scuole statali dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° e 2° grado .

1 OBIETTIVI E PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE E DEI PIANI ANNUALI 2015-16-17

1.1 Obiettivi

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (nel seguito MEF) di concerto con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca (nel seguito MIUR) e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (nel seguito MIT) del 23 gennaio 2015, valutato con emendamenti in conferenza unificata in data 25-9-2014, attuativo dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, stabilisce che le Regioni interessate possono essere autorizzate a stipulare appositi mutui di durata trentennale con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato. Occorre pertanto predisporre il piano triennale 2015-16-17 ed il piano annuale 2015 in esecuzione del citato Decreto Interministeriale MEF/MIUR/MIT.

L'obiettivo è favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico ed efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole.

1.2 Predisposizione del piano triennale

Il piano regionale triennale di edilizia scolastica, articolato in piani annuali, verrà redatto sulla base delle richieste presentate dagli Enti locali e secondo i criteri di seguito definiti.

1.3 Predisposizione dei piani annuali

I singoli piani annuali 2015, 2016, 2017 conterranno gli interventi ritenuti ammissibili ed ordinati secondo i criteri successivamente definiti e saranno soggetti a conferma annuale circa l'attualità degli interventi ivi inseriti.

Al fini della formazione del Piano annuale 2015, sulla base delle risorse effettivamente disponibili - individuate con il Decreto Ministeriale di cui al successivo punto 2 - si terrà conto solo delle istanze relative a progetti esecutivi o definitivi, per le quali il Legale Rappresentante dell'Ente richiedente si sarà impegnato a provvedere, entro il termine stabilito all'articolo 2, comma 5, del decreto del MEF, MIUR e MIT del 23 gennaio 2015, alla aggiudicazione provvisoria, a pena di revoca del finanziamento.

2 DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse di cui all'articolo 10, comma 1 del decreto legge n. 104 del 2013 consentiranno alla Regione l'accensione di mutui di durata trentennale con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato.

Il MIUR provvede a ripartire su base regionale le risorse derivanti dall'utilizzo dei contributi trentennali autorizzati a norma dell'articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013.

3 ENTI BENEFICIARI E RELATIVO NUMERO DI INTERVENTI

I beneficiari dell'intervento sono gli Enti locali cui è affidata la gestione e la manutenzione degli edifici scolastici di proprietà.

A ciascun Ente locale è consentita la presentazione di istanze per un numero massimo di interventi come di seguito specificato:

- Amministrazioni Provinciali, Città metropolitana e Comuni con popolazione residente, al 31-12-2013, pari o superiore ai 100.000 abitanti - massimo n. 8 interventi per ciascun ente ;
- Comuni con popolazione residente, al 31-12-2013, inferiore a 100.000 e pari o superiore ai 50.000 - massimo n. 4 interventi per ciascun ente ;

- Comuni con popolazione residente inferiore ai 50.000 e superiore ai 10.000 abitanti - massimo n. 2 interventi per ciascun ente ;
- Comuni con popolazione residente pari o inferiore ai 10.000 abitanti - massimo n. 1 interventi per ciascun ente;

4 EDIFICI E SEDI SCOLASTICHE

Possono essere oggetto della domanda di contributo gli edifici, di proprietà pubblica, adibiti permanentemente ad uso scolastico, sede di scuole statali dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado.

Nel caso di interventi finalizzati al trasferimento di sedi scolastiche da edifici non più utilizzabili, di cui al successivo punto 5.2.c), la proprietà del nuovo edificio dovrà essere pubblica.

5 PROGETTI E INTERVENTI

5.1 Progetti ammissibili

Saranno ammissibili progetti esecutivi, definitivi o preliminari:

- per i quali non siano state avviate le procedure di gara per la realizzazione dei lavori, cioè non si sia proceduto alla pubblicazione del Bando di gara alla data di scadenza per la presentazione delle domande;
- non oggetto di altri finanziamenti statali, regionali e comunitari;

Ciascun intervento deve garantire il pieno rispetto della normativa vigente con particolare riferimento alle disposizioni in materia di valutazione della sicurezza e deve garantire alla fine dei lavori la piena operatività dell'edificio scolastico. Sono ammissibili solo lotti funzionali.

5.2 Interventi ammissibili

a) interventi sugli edifici esistenti consistenti in ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria come definiti nel Testo Unico in materia Edilizia, D.P.R. 380/2001, art. 3 lettere b), c) d), di locali adibiti all'attività scolastica;

b) interventi finalizzati ad adeguare l'edificio esistente già adibito all'attività scolastica alle esigenze didattiche consistenti in:

- b.1) ampliamenti all'esterno della sagoma esistente;
- b.2) riconversione funzionale di locali adiacenti;
- b.3) nuova costruzione di parti di sedi scolastiche all'interno o confinante all'area scolastica dell'edificio esistente.

c) interventi finalizzati al trasferimento di sedi scolastiche da edifici non più utilizzabili in quanto:

c1) in stato di pericolo o inagibili, per i quali non sussiste convenienza tecnico economica al recupero.

c2) per cessazione della locazione onerosa;

c3) ricadenti in area a rischio idrogeologico R3, R4 consistenti in:

- nuova costruzione di intere scuole;
- riconversione di edifici adibiti ad altro uso;

In tal caso dovrà essere abbandonato l'edificio attualmente utilizzato.

Per gli interventi di cui alle precedenti lettere b) e c) i nuovi locali realizzati dovranno rispettare le Norme Tecniche relative all'edilizia scolastica di cui al D.M. Del 18-12-1975.

6 SOGLIA MINIMA DEGLI INTERVENTI ED IMPORTO MASSIMO DEL CONTRIBUTO

Sono ammissibili i progetti che prevedano un tetto minimo di finanziamento pari ad almeno Euro 50.000,00 e non oltre Euro 1.500.000,00 per gli interventi su immobili preesistenti (lettere a) e b)).

Il tetto massimo non si applica agli interventi finalizzati all'adeguamento alla normativa sismica consistenti in progetti di adeguamento come definiti al cap. 8 del D.M. 14/01/2008 e s.m.i. "Norme tecniche per le costruzioni" in presenza della verifica sismica ai sensi dell'OPCM n. 3274/2003 e s.m.i., il cui indice di rischio è determinato ai sensi delle norme contenute nell'allegato 2 dell'OPCM

del 29 dicembre 2008, n. 3728.

In tali casi i massimali di costo faranno riferimento alle modalità ed ai parametri contenuti nello stesso allegato.

Gli interventi di costruzione di nuovi edifici pubblici, tassativamente rientranti nei casi di cui al punto c), possono essere finanziati con un contributo massimo di euro 5.000.000,00.

7 CRITERI DI PUNTEGGIO

Gli interventi ritenuti ammissibili saranno ordinati in base al punteggio ottenuto in applicazione dei sottostanti criteri:

N.	CRITERI	PUNTI
1	INTERVENTO PRESENTATO PER ALTRE GRADUATORIE (max 2 punti)	
A	Intervento segnalato in risposta alle note Presidente del Consiglio del 3 marzo 2014 e 16 maggio 2014	2
B	Intervento inserito in precedenti graduatorie regionali (successive al 2009), non finanziato per carenza di fondi	1
C	Intervento che ha partecipato all'avviso del "Decreto del Fare" che non risulta finanziato o perché non approvato o perché, a vario titolo, non attuato	1
2	LIVELLO DI PROGETTAZIONE (max 16)	
A	Progetto Esecutivo	16
B	Progetto Definitivo	6
3	CANTIERABILITA'/APPALTABILITA'	
A	Progetto validato ai sensi dell'art.106, comma 1, del D.P.R. n.207/2010 con dichiarazione unilaterale del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) analoga a quella prevista ai sensi dell'art.106, comma 3, del D.P.R. n.207/2010	10
4	AGIBILITA' DEGLI EDIFICI (punteggio attribuibile anche per gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione con cambio di destinazione ad uso scolastico qualora realizzati in sostituzione di edifici esistenti per i quali non sussiste convenienza tecnico-economica al recupero)	

A	Intervento volto alla completa e definitiva rimozione delle condizioni di pericolo o inagibilità al fine di ottenere il certificato di agibilità di cui all'art. 24 del DPR n. 380/2001	10
5	RISCHIO IDROGEOLOGICO	
A	Intervento finalizzato al trasferimento di sedi scolastiche (delocalizzazione) per la eliminazione del pericolo da rischio idrogeologico, in quanto l'edificio preesistente ricade in aree a rischio idrogeologico R3, R4	10
6	<p>INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO O ADEGUAMENTO SISMICO (MAX 13 punti)</p> <p>(punteggio attribuibile anche per gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione con cambio di destinazione ad uso scolastico qualora realizzati in sostituzione di edifici esistenti per i quali non sussiste convenienza tecnico-economica al recupero. In tal caso si fa riferimento alla casistica di adeguamento sismico con riferimento alla parte di edificio da sostituire)</p> <p>Intervento finalizzato all'adeguamento alla normativa sismica consistenti in progetti di adeguamento/miglioramento come definiti al cap. 8 della DM 14.01.2008 e ss.mm.ii. (norme tecniche delle costruzioni a seguito verifica sismica)</p>	
A	Intervento di adeguamento sismico su edificio che presenta un indice di rischio, ante operam, $R_{cd} < 0,2$	13
B	Intervento di adeguamento sismico su edificio che presenta un indice di rischio, ante operam, R_{cd} compreso tra 0,2 e 0,8	5
C	Intervento di adeguamento sismico su edificio che presenta un indice di rischio, ante operam, $> 0,8$ e miglioramento con incremento dell'indice di rischio R_{cd} post intervento $\geq 0,2 + R_{cd}$ pre intervento. In tale caso il contributo max ammissibile resta fissato in € 1.500.000,00	2
7	INTERVENTO SU IMMOBILE CON VITA NOMINALE NON INFERIORE A 30 ANNI	
A	L'intervento oggetto di finanziamento si realizza su un edificio la cui vita nominale, determinata secondo l'NTC 2008 (DM 14/01/2008) risulti – anche post operam - non inferiore a 30 anni	2

8	RIMOZIONE AMIANTO (max 3 punti)	
A	Rimozione amianto elementi puntuali e/o rimozione amianto da coperture, pavimenti e pareti fino al 30% superficie coperta	1
B	Rimozione amianto da coperture, pavimenti e pareti fino dal 31 % al 60 % della superficie coperta	2
C	Rimozione amianto da coperture, pavimenti e pareti oltre al 60 % della superficie coperta	3
9	RISPARMIO ENERGETICO (MAX 9 punti) (punteggio attribuibile anche per gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione con cambio di destinazione ad uso scolastico qualora realizzati in sostituzione di edifici esistenti per i quali non sussiste convenienza tecnico-economica al recupero. In tale caso la situazione ante operam è riferita all'edificio da sostituire) Quantificazione del risparmio energetico misurato attraverso l'incremento del numero di classi energetiche dell'edificio	
A	Incremento di una classe energetica	3
B	Incremento di due classi energetiche	6
C	l'incremento di tre o più classi energetiche o nuova edificazione	9
10	COMPLETAMENTI LAVORI INIZIATI (MAX 10 punti) Completamento di lavori iniziati e non completati per mancanza di finanziamento, misurato attraverso il rapporto fra il costo dell'intervento di completamento ed il costo, attualizzato, degli interventi già sostenuti.	
A	Il costo dell'intervento di completamento non è superiore al 30% del costo dei lavori già realizzati.	10
B	Il costo dell'intervento di completamento è superiore al 30% e non superiore al 40% del costo dei lavori già realizzati.	8
C	Il costo dell'intervento di completamento è superiore al 40% e non superiore al 60% del costo dei lavori già realizzati.	6
D	Il costo dell'intervento di completamento è superiore al 60% e non superiore all'80% del costo dei lavori già realizzati.	4
E	Il costo dell'intervento di completamento è superiore all'80% del costo dei	2

	lavori già realizzati.	
	DEFICIT INFRASTRUTTURALE (MAX 10 punti) (punteggio attribuibile anche per gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione con cambio di destinazione ad uso scolastico qualora realizzati in sostituzione di edifici esistenti per i quali non sussiste convenienza tecnico-economica al recupero. In tale caso la situazione ante operam è riferita all'edificio da sostituire) Ai fini della valutazione delle quantità si intende:	
11	<ul style="list-style-type: none"> • deficit infrastrutturale ante operam e' il rapporto tra prestazione specifica offerta dall'edificio ante operam ed il fabbisogno specifico • deficit infrastrutturale post operam e' il rapporto tra prestazione specifica offerta dall'edificio a lavori ultimati ed il fabbisogno specifico • il fabbisogno e' calcolato come prodotto fra lo standard tecnico contenuto nelle norme tecniche vigenti e la popolazione scolastica riscontrata nell' ultimo anno scolastico <p>Rispondenza del progetto alle specifiche esigenze didattiche misurato attraverso la variazione del deficit infrastrutturale</p>	
A	Variazione di deficit fino al 30 %	2
B	Variazione di deficit oltre il 30% fino al 40%	4
C	Variazione di deficit oltre il 40% fino al 50%	6
D	Variazione di deficit oltre il 50 % e fino al 70 %	8
E	variazione di deficit oltre il 70 %	10
	QUOTA COFINANZIAMENTO (max 4 punti)	
12	Eventuale quota di cofinanziamento da parte dell'ente locale e/o investitori privati misurata in percentuale sul costo complessivo dell'intervento, come risultante dal Q.E. di progetto	
A	Quota di cofinanziamento compreso tra il 20 % e il 40% del costo intervento	2
B	Quota di cofinanziamento superiore al 40% del costo intervento	4
13	RILASCIO SUPERFICI IN AFFITTO	

A	Intervento che consente il rilascio di superfici in affitto	5
14	INTERVENTO CHE RISPONDE AD UNA ESIGENZA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA	
A	Intervento che risponde ad una esigenza di razionalizzazione della rete scolastica opportunamente documentata	4
15	RIQUALIFICAZIONE URBANA	
	Intervento su Istituto scolastico inserito in un processo di riqualificazione urbana	2

Gli interventi ritenuti ammissibili saranno inseriti nella graduatoria per la formazione del Piano triennale 2015/2017 in ordine decrescente di punteggio.

A parità di punteggio si gradua secondo il rapporto tra il costo dell'intervento e il numero di allievi interessati allo stesso, con preferenza per il rapporto più basso.

8 PROCEDURE

Il testo del Bando contenente le restanti norme per la presentazione e valutazione dei progetti, la modulistica relativa all'istanza di contributo ed alla documentazione da allegare verranno predisposte con provvedimento della Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili.